



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 06 del 23 settembre 2014

“Integrazione alla Risoluzione n. 4 del 02/03/2010 – Regolamentazione in tema di assenze dei Giudici Tributari e della conseguente decurtazione del compenso fisso relativo all’effettuazione delle stesse. Previsione della astensione dalle funzioni dei componenti delle Commissioni Tributarie chiamati a svolgere incarichi di particolare rilievo da parte di organismi governativi o da autorità di governo comunitarie o internazionali”

Il Consiglio nella seduta del 23/09/2014, composto come da verbale in pari data, uditi il relatori **dott. Giuseppe DI MARTINO** e **dott. Santi CONSOLO** ,

prende atto che, da una ricognizione effettuata per le annualità pregresse di tutte le situazioni per le quali in precedenza è stata concessa la sospensione ai sensi dell’art. 8, I comma – lettere a) e b) – del D.Lgs. 545/1992, è emersa la necessità di meglio e diversamente inquadrare l’istituto per quelle richieste effettuate da componenti di commissioni tributarie che vengano chiamati a ricoprire incarichi o funzioni conferiti da organismi governativi o autorità governative comunitarie ed internazionali e non direttamente riconducibili o assimilabili a quelli strettamente individuati dalla norma richiamata, non trattandosi di posizioni di incompatibilità.

A tale riguardo l’esame sulle casistiche presenti ha portato ad evidenziare che esse riguardano in alcuni casi incarichi che, pur nella loro rilevanza, non hanno carattere di esclusività o di particolare responsabilità tali da impedire lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario, ovvero non posseggono caratteristiche di apicalità nella struttura di appartenenza, mentre in altri casi trattasi effettivamente di incarichi di vertice o di funzioni comportanti particolare attribuzioni, in particolare conferiti da organismi governativi o autorità governative comunitarie ed internazionali, tali da richiedere un impegno di carattere esclusivo e da conseguentemente impedire, generalmente, un regolare svolgimento delle funzioni possedute nelle Commissioni tributarie.

In considerazione del particolare rilievo di tali ultime funzioni o incarichi che il magistrato tributario può essere chiamato a svolgere, richiedenti come detto





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

generalmente un impegno esclusivo, essi sono da considerare certamente meritevole di apprezzamento, anche al fine di tutelare l'adempimento di doveri inderogabili da parte del cittadino-giudice come membro della società civile.

Per regolamentare la concessione di tali tipologie di assenze autorizzate, occorre integrare la risoluzione n. 4 del 02/03/2010, rubricata "*Regolamentazione in tema di assenze dei Giudici Tributari e della conseguente decurtazione del compenso fisso relativo all'effettuazione delle stesse*", come di seguito riportato.

Alla lettera D (*Legittimi motivi di astensione dalle funzioni giurisdizionali*):

- 1) Al secondo capoverso, dopo le parole "successivamente disciplinati" vanno inserite le parole "**al capo D6 (Astensione dalle funzioni per incarichi di particolare rilievo ed esclusività) ed**";
- 2) Al terzo capoverso dopo le parole "al successivo" vanno inserite le parole "**capo D6 e al**";
- 3) Alla sezione rubricata "Motivi professionali e/o personali e/o familiari" dopo la fine del punto D5 va inserito il seguente punto D6:

D6: l'autorizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di incarichi di particolare rilievo ed esclusività – di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza – può essere concessa per quelle casistiche che presentino le seguenti caratteristiche:

Funzioni o incarichi apicali conferiti da organismi governativi o da autorità governative comunitarie o internazionali, con esclusività o gravosità tale da impedire lo svolgimento della attività quale giudice tributario.

Nei casi di cui sopra, valutati singolarmente dal Consiglio di Presidenza, al richiedente potrà essere concesso un periodo di assenza per una durata massima complessiva di 360 giorni, eventualmente rinnovabile per pari durata massimo una volta, e da usufruire a partire dalla data di inizio svolgimento dell'incarico conferito. L'autorizzazione alla assenza cessa automaticamente allo scadere dei giorni concessi, o anticipatamente al cessare dell'incarico o funzione per cui era stata accordata, senza bisogno di ulteriori deliberazioni da parte del Consiglio di Presidenza. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione Tributaria di appartenenza l'eventuale cessazione dell'incarico o funzione per cui aveva richiesto l'autorizzazione all'assenza ed, in ogni caso, a riprendere servizio entro cinque giorni dalla cessazione stessa, concordando con





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

il Presidente della Commissione la riassegnazione alla sezione e l'inserimento nel collegio. Il Presidente provvederà a dare immediata comunicazione al Consiglio della riammissione nelle funzioni, avendo cura di indicare, oltre alla sezione di assegnazione ed alla decorrenza, l'eventuale superamento del periodo massimo di assenza autorizzato, al fine delle conseguenti determinazioni.

Nelle ipotesi di:

- Funzioni o incarichi apicali conferiti da organismi governativi o da autorità governative comunitarie o internazionali, con esclusività o gravosità tale da impedire lo svolgimento della attività quale giudice tributario, nella sede organica di appartenenza;
 - Funzioni o incarichi non apicali conferiti da organismi governativi o da autorità governative comunitarie o internazionali e/o di una esclusività o gravosità di impegno tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso lo svolgimento delle funzioni di giudice limitatamente alla sede della Commissione di organica appartenenza;
- sempre previa singola valutazione del Consiglio di Presidenza, all'interessato potrà essere concesso di svolgere le funzioni di componente presso la sede di Commissione Tributaria più vicina al luogo in cui è chiamato a svolgere la funzione o incarico per cui l'autorizzazione viene richiesta, mediante una applicazione in via esclusiva per tutta la durata dello stesso. L'applicazione sarà per la medesima carica posseduta dal richiedente, ma nel limite della disponibilità di capienza organica di tale carica presso la sede di destinazione. Nel caso, invece, di mancata vacanza per la carica del richiedente nella sede di destinazione, anche sopravveniente a seguito di immissione in servizio di vincitore di interpello o concorso, il componente sarà applicato per la funzione immediatamente inferiore alla carica posseduta o, in mancanza di vacanza anche di quest'ultima, quale giudice. La indisponibilità a svolgere le funzioni inferiori alla carica posseduta comporterà la non concedibilità della applicazione, o la revoca della stessa se già in atto.

Al cessare dell'incarico o funzione per cui era stata accordata l'applicazione l'interessato ne darà immediata comunicazione al Presidente della Commissione ove risulti applicato, il quale provvederà a trasmetterla con immediatezza al Consiglio di Presidenza, unitamente alla eventuale documentazione; il Consiglio dichiarerà con





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

propria delibera la cessazione dell'applicazione e stabilirà la data di ripresa delle funzioni presso la Commissione di organica appartenenza.

4) Alla sezione rubricata "Motivi di salute" le parole "D6" vanno soppresse.

La presente integrazione alla risoluzione n. 4/2010 entra in vigore dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni – Risoluzioni" ed in quella "Primo Piano".

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL VICE PRESIDENTE
Michele ANCONA

